

IL LEGATO DEL DIRITTO DI USO O DI ABITAZIONE A  
FAVORE DEL CONVIVENTE

*RTHE BEQUEST OF THE RIGHT OF USE OR HABITATION IN  
FAVOR OF THE COHABITANT*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 3070-3097*



Alessandro DE  
DONATO

ARTÍCULO RECIBIDO: 28 de septiembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de marzo de 2022

**RESUMEN:** Il saggio analizza il legato di uso o di abitazione a favore del convivente. Partendo dall'analisi storica dell'istituto, si esamina l'evoluzione normativa e sociale del legato di uso o di abitazione a favore del convivente anche in relazione alla Legge n.76/2016.

**PALABRAS CLAVE:** Legato di uso o di abitazione; convivenza more uxorio; unione civile.

**ABSTRACT:** *The essay analyzes the legacy of use or dwelling in favor of the cohabitant. Starting from the historical analysis of the institution, it examines the normative and social evolution of the legacy of use or dwelling in favor of the cohabitant also in relation to the Law n.76/2016.*

**KEY WORDS:** *Legate of use or residence; more uxorio cohabitation; civil union.*

SUMARIO.- I. L'ART.636 C.C. E LA CONDIZIONE DI CELIBATO/NUBILITO O DI VEDOVANZA.- II. ART.I, COMMA 42°, LEGGE 20 MAGGIO 2016, N.76.- III. IL LEGATO DEL DIRITTO DI USO O DI ABITAZIONE A FAVORE DEL CONVIVENTE.- IV. L'ATTRIBUZIONE AL CONVIVENTE PER IL TEMPO IN CUI NON VIVA UNA RELAZIONE STABILE.

## I. L'ART.636 C.C. E LA CONDIZIONE DI CELIBATO/NUBILITO O DI VEDOVANZA.

Il codice del 1865 (art. 850, terzo comma) riconosceva validità alla c.d. condizione di vedovanza<sup>1</sup>.

Già nel progetto preliminare dell'attuale codice, il terzo comma dell'art. 850 del codice Pisanelli venne soppresso; nella Relazione della Commissione reale (p. 52) prevalsero i dubbi sulla linearità di questa eccezione rispetto alla regola generale. Sono stati invece sostanzialmente riprodotti il primo ed il secondo comma dell'art. 850 (art. 204 del progetto).

La proposta, avanzata in sede di discussione, di operare una distinzione fra il celibato ed il nubilitato e, in assonanza, tra la vedovanza dell'uomo e della donna<sup>2</sup>, e così di riservare la validità alla condizione in esame solo ove fosse legataria la donna nubile o vedova, fu opportunamente disattesa.

I compilatori della versione definitiva, accantonata la predetta proposta e quella di sopprimere del tutto la norma, nella Relazione del Ministro Guardasigilli (Grandi) presentata all'udienza del 16 marzo 1942 per l'approvazione del testo del Codice Civile (Libro II – Delle Successioni) al n. 311 affermarono che, nel secondo comma, il limite dell'efficacia del legato d'usufrutto, d'uso, d'abitazione collegata

- 1 Il terzo comma recitava testualmente: *“Ha pure effetto la condizione di vedovanza apposta in qualunque disposizione testamentaria di un coniuge a favore dell'altro”*. La validità della condizione di vedovanza era prevista sia nell'ipotesi che vi fossero figli sia in quella che non ve ne fossero; la dottrina, all'epoca, si divise tra coloro che ritenevano che la norma avesse un fondamento logico e quelli che negavano lo avesse; alcuni Autori (GANGI, C.: *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1952, p. 192) ritenevano meritevole di protezione la volontà del testatore che poneva al coniuge vedovo il divieto di nuove nozze quando esistevano figli, valutando che il divieto tutelasse gli stessi, *“la cui condizione in molti casi non si sarebbe certo avvantaggiata dal nuovo matrimonio”*. Cfr. inoltre, per tutti, RICCI, F.: *Corso teorico-pratico di diritto civile*, vol. III, *Delle successioni*, Utet, Torino, 1893, p. 546; l'Autore, in relazione al fondamento giuridico dell'ultimo capoverso dell'art. 850, precisa che si può trovarne la ragione *“nei nostri usi e nelle nostre abitudini, che il patrio legislatore ha voluto rispettare”*.
- 2 La motivazione addotta era che l'uomo non dovesse perdere il lascito avuto proprio quando aveva più bisogno di mezzi economici, dando vita ad una nuova famiglia; cfr., sul punto, anche PUGLIESE, G.: *“Usufrutto, uso e abitazione”*, *Trattato di diritto civile italiano*, (a cura di F. VASSALLI), vol. IV, T.V, Utet, Torino 1954, p. 193 nota 4; per una valutazione della norma dell'art. 850, secondo comma, codice 1865, cfr. VENEZIAN, G.: *“Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione”*, *Il Diritto civile italiano*, (a cura di P. FIORE – continuato da B. BRUGI), Eugenio Marghieri e Utet, Napoli-Torino 1931/1936, vol. I, p. 350 ss..

### • Alessandro de Donato

Notaio e Presidente del Consiglio Notarile in Santa Maria Capua Vetere.

alla durata del celibato o della vedovanza, salvava la linearità del sistema: “si tratta di lasciti di natura precaria che si deve logicamente presumere che siano fatti dal testatore non già per imporre il celibato o la vedovanza, ma in contem-plazione del celibato o della vedovanza, come eventualità possibili, e per provvedere ai bisogni della persona finché si trovi in queste condizioni”.

Il primo comma fissa la illiceità della condizione di celibato/nubilato o di vedovanza<sup>3</sup>; la naturale aspirazione di ogni essere umano a dare un assetto ai propri beni per il tempo successivo alla morte e proiettare così se stesso di là dalla propria morte, non può spingersi a condizionare la vita affettiva dei propri successori. La libertà di realizzare i propri bisogni emotivi e le proprie aspirazioni vede nella libertà di legare il proprio destino a quello di un'altra persona una declinazione assoluta della personalità umana. Sono gli individui ed i loro spazi vissuti il confine che nessun plesso normativo può travolgere; la sovranità assoluta del singolo sul proprio destino, in campo affettivo, è l'imperativo che governa il rapporto tra il Sé e l'Altro all'interno di una relazione. L'art. 636 c.c. codifica in modo palese, in assonanza con la regola generale fissata dall'art. 634 c.c., una specifica ipotesi di condizione illecita<sup>4</sup>.

La dottrina tradizionale<sup>5</sup> e la giurisprudenza risalente<sup>6</sup> ritengono nulla la condizione solo quando la risoluzione dell'attribuzione è subordinata all'evento

- 3 Cfr., RESCIGNO, “Condizione (Dir.Vig.)”, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. VIII, Giuffrè, Milano, s.d., ma 1961, p. 762 ss., spec. p. 792 s.; CICU, A.: *Testamento*, Giuffrè, Milano, 1969, rist. anast. II ed., p. 204 ss.; BIGLIAZZI GERI, L.: *Il testamento, I, Profilo negoziale dell'atto. Appunti delle lezioni*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 278 ss.; ANDRINI, M.C.: “La condizione nel testamento”, *Le successioni testamentarie* (coord. C.M. BIANCA), *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, (fondata da W. BIGIAMI), Utet, Torino, s.d., ma 1983, p. 120 ss.; GARDANI CONTURSI LISI, L.: *Delle disposizioni condizionali, a termine e modali. Art. 633-648, Commentario al codice civile*, (a cura di A. SCIALOJA-G. BRANCA-F. GALGANO), Zanichelli - Società Editrice del Foro Italiano, Bologna - Roma, 1992, p. 90 ss.; CIRILLO, F.: *Disposizioni condizionali e modali, Successioni e donazioni* (a cura di P. RESCIGNO), vol. I, Cedam, Padova, 1994, (p. 1058 ss.), p. 1066 ss.; BONILINI, G.: *Il testamento, Lineamenti*, Cedam, Padova, 1995, p. 52; Di MAURO, N.: “Condizioni illecite e testamento”, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, p. 94 ss.; TOTI, B.: *Condizione testamentaria e libertà personale*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 325 ss. V. anche REGNI, M.: “Le condizioni limitative della libertà personale nella donazione e nel testamento”, *Vita notarile*, 1982, p. 1388 ss. . Per una serie di formule, v. BONILINI, G. - COPPOLA, C.: “La condizione di non contrarre matrimonio”, *Formulario notarile commentato* (a cura di G. PETRELLI), VII, II, *Successioni e donazioni. Le successioni a causa di morte*, dir. da G. BONILINI, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1224 ss..
- 4 BONILINI, G.: “Condizione di non contrarre matrimonio e legato per il tempo del celibato e della vedovanza”, *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* (dir. da G. BONILINI), vol. II, *La successione testamentaria*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 1176 .
- 5 AZZARITI, F.S.-MARTINEZ, G.-AZZARITI, G.: *Successioni per causa di morte e donazioni*, Cedam, Padova, 1953, p. 548; CICU, A.: *Testamento*, cit., pp. 204-205; GIANNATTASIO, C.: *Delle successioni, Successioni testamentarie, in Commentario al codice civile* , a cura di magistrati e docenti, Utet, Torino, 1961, p. 229; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2008, Tomo I, p. 885.
- 6 Cass., 6 agosto 1953, n. 2672; Cass., 26 luglio 1943, n. 1943; Cass., 27 febbraio 1942, n. 568. Per una interpretazione restrittiva del primo comma dell'art. 636 c.c., cfr. Cass., 21 febbraio 1992, n. 2122. V. anche Cass., 11 gennaio 1986, n. 102, con nota di DALL'ONGARO, F.: “Sulla condizione testamentaria che fa divieto all'istituto di sposare donna di classe sociale inferiore” *Diritto di famiglia e delle persone*, 1988, p. 110 ss.; con nota di AZZARITI, G.: “Disposizioni testamentarie sub condicione”, *Giustizia civile*, 1986, I, p. 1009; con nota di SCHERMI, A.: “Disposizione testamentaria sottoposta alla condizione del matrimonio dell'istituto con una donna della sua stessa classe sociale; illiceità per contrarietà all'ordine pubblico” *Giustizia civile*; 1987, I, p. 188 ss., per tale ultima decisione è valida la condizione testamentaria che subordina l'acquisto di diritti ereditari alla condizione che il chiamato, fratello della testatrice, si decida a sposare “una signorina

“nozze” in generale, con riguardo così a qualsiasi matrimonio; se il divieto è relativo e/o determinato e circoscritto la condizione sarebbe valida, non incidendo sulla libertà individuale di determinare il proprio futuro affettivo; nel caso di divieto relativo la liceità riposerebbe sul carattere moralmente condiviso in quel contesto sociale del perimetro del divieto<sup>7</sup>.

La dottrina più attenta al rispetto della libertà di autodeterminazione della persona<sup>8</sup>, ritiene illeciti anche i c.d. divieti relativi di nozze; per trovare un punto di raccordo fra il testo, nato in un contesto dominato dal favor matrimonii, ed il tessuto sociale attuale, che tende a salvaguardare il focolare umano di là dalla sua ritualizzazione, si deve dare preminenza a quella voce della coscienza collettiva che non tollera, oramai, interferenze nella libertà individuale. Deve, così, ritenersi nulla ogni condizione che subordini all'esito di una scelta matrimoniale o di vita l'efficacia di una disposizione testamentaria; qualsiasi divieto, assoluto o relativo, riferito a tutti i soggetti o anche solo a particolari soggetti finisce con essere in contrasto con una libertà costituzionalmente garantita. Lo stato di concordanza di ogni singola scelta del legislatore con l'intero quadro ordinamentale resta così in armonia con l'ambiente sociale mutato, a maggior ragione quando il sistema abbia già recepito i nuovi valori di una società, dando rango normativo allo spirito del tempo (*Zeitgeist*).

I vincoli di vita e il matrimonio devono essere sempre frutto di una determinazione autonoma e libera, il cui rango costituzionale (arg. artt. 2 e 29 Cost.) è nel breviario dei nostri valori riconosciuti<sup>9</sup>.

---

appartenente alla loro classe sociale”. Sul tema cfr., inoltre, MIRABELLI, G. – SCANZANO, G.: “Testamento - Clausola limitativa delle nozze – Clausola attributiva di prelazione nella vendita di bene ereditario”, *Rivista di diritto civile*, 1986, II, p. 479 ss.; GARDANI CONTURSI LISI, L.: “Controllo sulle disposizioni testamentarie condizionali e ricerca della volontà del testatore”, *Rivista di diritto civile*, 1986, II, p. 297 ss.; GALAPPINI, A.: “Condizione testamentaria e pari dignità sociale”, *Diritto di famiglia e delle persone*, 1989, p. 735 ss. .

- 7 Sarebbe nulla comunque, anche per i sostenitori della tesi restrittiva, una condizione che discrimini per razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (arg. art. 3 Cost.).
- 8 BIANCA, C.M.: *Diritto civile. La famiglia. Le successioni*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1985, p. 620; l'illustre Autore sottolinea (nota 208) come la condizione sia risolutiva con effetto non retroattivo e richiama la giurisprudenza della Cassazione sulla irrilevanza di ogni indagine sulle benevoli intenzioni del testatore. Anche per CICU, A. (*Testamento*, cit. p. 205) deve ritenersi irrilevante l'intenzione del testatore. Cfr., inoltre, CARA-MAZZA, G.: “Delle successioni testamentarie”, in *Commentario teorico-pratico* (diretto da V. DE MARTINO), Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1982, p. 270-271; l'Autore sostiene la nullità di ogni condizione risolutiva in cui l'evento dedotto in condizione sia un divieto assoluto o relativo delle prime o delle ulteriori nozze.
- 9 Il diritto di contrarre matrimonio è tutelato altresì dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Parigi, 1948), dall'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950) e dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000); per una rassegna degli interventi della Corte Costituzionale sul diritto di contrarre matrimonio cfr. LOMONACO, C. – METALLO, S.: “Quesito civilistico n. 117-2018/c. Donazione con condizione risolutiva delle nuove nozze. Limiti all'ammissibilità.”, in *Quesiti e Materiali*, Consiglio Nazionale Notariato 13/02/2020. Usa la dizione “uno dei diritti più sacri dell'uomo, qual è quello di contrarre o meno matrimonio” Cass., 21 febbraio 1992 n. 2122.

In armonia con la legge n. 76/2016, deve considerarsi del pari nulla la condizione che sia diretta ad impedire una unione civile.

La condizione illecita vitiatur sed non vitiat, secondo il principio della regola sabiniana fissato nell'art. 634 c.c.<sup>10</sup> e, pertanto, deve considerarsi come non apposta<sup>11</sup>.

La libertà di pensare, esprimersi e agire senza costrizioni, anche nella sfera sessuale<sup>12</sup> (rectius emotiva) è un valore assoluto rivendicato dal comune sentire di una collettività che, se organizzata giuridicamente, deve pretenderne il rispetto dalla parola scritta della legge. Così è illecita non solo la condizione che pone un divieto assoluto di sposarsi, ma anche quella che stabilisce di sposare solamente una determinata persona<sup>13</sup>. I

Se il primo comma è stilisticamente impreciso nella dizione "condizione che impedisce le nozze<sup>14</sup>", il secondo comma inizia con un tono che ne evidenzia il carattere di particolarità rispetto ad una regola generale. Inizia infatti con una preposizione avversativa concessiva "Tuttavia<sup>15</sup>" e prosegue con una distinzione tra il caso della vedovanza ed il tempo della vedovanza (o del celibato/nubilato).

10 La valenza corruttrice della condizione illecita vide contrapporsi, nel diritto romano, due scuole di giureconsulti, quella dei Sabiniani (Masurio Sabino – 15 a.C.) e quella dei Proculiani (fondata da Labeone); Giustiniano accolse l'opinione dei Sabiniani che escludeva che l'illiceità della condizione contagiassero l'attribuzione testamentaria. La regola del diritto romano, veicolata dal codice francese, fu fatta propria dal nostro codice del 1865; ripudiata nell'epoca moderna dal codice svizzero (art. 482: gli oneri e le condizioni immorali od illecite rendono nulla la disposizione), la regola sabiniana fu accolta dal codice sassone (§ 2125 e 2129), dal codice portoghese (art. 900) e dal codice spagnolo (art. 792). Il paragrafo 700 del codice civile austriaco prevede la nullità della clausola testamentaria che subordini l'acquisto o la conservazione dell'eredità alla condizione, rispettivamente sospensiva o risolutiva, che l'erede non contragga matrimonio.

11 V., per tutti, BARASSI, L.: *Le successioni per causa di morte*, Giuffrè, Milano, 1941, p. 267.

12 La Corte Suprema (Cass., 6 agosto 1953, n. 2672) parla di illiceità della condizione con la quale si tende ad indirizzare la libertà sessuale dell'onorato.

13 Cfr. Cass., 30 maggio 1953, n. 1633; Cass., 25 luglio 1952, n. 2359. In relazione alla asserita liceità della "condizione di contrarre matrimonio" o di "non contrarre matrimonio con una determinata persona", cfr. Cass., 19 gennaio 1985, n. 150, con nota critica di MISEROCCHI, M.: "Considerazioni sull'interpretazione di una originale disposizione testamentaria", *Rivista notarile*, 1987, p. 585.

In senso contrario, richiamando la trama costituzionale tessuta negli artt. 2 e 29 della Costituzione e, così, la garanzia nella nostra società di una assoluta libertà matrimoniale, la Suprema Corte ha affermato l'illiceità della "condizione testamentaria di contrarre matrimonio": Cass., 15 aprile 2009, n. 8941, con nota di DI MAURO, N.: "Illiceità della condizione testamentaria di contrarre matrimonio: la Cassazione apre alla drittirkung per le successioni mortis causa", *Famiglia Persone e Successioni pers. e succ.*, 2009, p. 595. Concorda con l'impostazione della citata sentenza n. 8941/2009, TACCONI, U.: "Successione: condizione *ad nuptias* nel testamento, differenze con la donazione obnuziale", *Vita notarile*, 2009, p. 777 ss. . Cfr., in senso contrario, sulla validità della condizione *si nupserit*, GIANNATTASIO, C.: *Delle successioni*, cit., p. 229, sulla base di considerazioni, però, *datate*: "il matrimonio ... è lo stato normale della persona umana e attraverso di esso si realizza un duplice fine: quello della propagazione della specie nella forma più perfetta della filiazione legittima e quello della mutua assistenza materiale e morale".

14 Nessuna condizione può impedire le nozze! La condizione può solo risolvere l'attribuzione nel caso di nuove o ulteriori nozze.

15 Di equivalente valore semantico è l'avversativo "però" del testo dell'art. 850 del codice civile 1865. A volte la prima parola di una norma del codice civile, nell'ambito delle successioni, soprattutto se ha un carattere sanzionatorio, ne condiziona la lettura, evidenziando un significato che colora l'intera disposizione; ad esempio gli articoli: 596 – 597 – 598: sono nulle; 628 – 631 – 632: è nulla; 636: è illecita; 679: è valida; 699: non si può. Anche la prima parola dell'Iliade (μήνιν - ira) racchiude in sé il cuore dell'intero

Il caso della vedovanza (o del celibato/nubilato) è un'ipotesi che non può che riguardare, come riferimento soggettivo, una persona diversa dal testatore, il cui coniuge non potrà che essere vedovo; la previsione di un evento futuro ed incerto deve avere come parametro la situazione personale di una terza persona che, al momento della morte del testatore, potrebbe essere o non essere vedova. Il legatario, divenuto vedovo, acquista il diritto reale limitato o la pensione o altra prestazione periodica, e la conserva per tutta la durata della situazione personale presa in esame dalla norma.

La raffigurazione plastica del valore assoluto del rispetto della libertà matrimoniale vede nella interpretazione giurisprudenziale del secondo comma dell'art. 636 c.c. la sua modalità operativa più concreta. Se il rapporto tra regola e sua declinazione è lineare, può dirsi che anche la condizione risolutiva di celibato o di nubilato o della vedovanza deve piegarsi a rispettare lo spirito del principio generale.

Nell'interpretazione dei testamenti è "preminente la ricerca della volontà effettiva del testatore, comunque espressa, volontà che si desume dalle singole disposizioni e dal loro complesso, non fermandosi unicamente sulle espressioni letterali, ma sul loro reale ed effettivo significato, in guisa da trarne l'intendimento del testatore"<sup>16</sup>. La dottrina e la giurisprudenza<sup>17</sup> concordano, conformemente ai lavori preparatori del codice<sup>18</sup>, nel ritenere che per valutare la liceità o la illiceità di una condizione "occorre aver riguardo non soltanto al fatto obiettivo dedotto in condizione, ma anche all'intenzione del testatore, allo scopo cioè che egli si è proposto con la disposizione"<sup>19</sup>.

Affermata, in modo netto, la nullità della condizione risolutiva di "non contrarre matrimonio", nullità desumibile in ogni caso dal sistema ordinamentale<sup>20</sup>, per omogeneità interpretativa, deve del pari ritenersi nulla la condizione risolutiva di celibato o nubilato ogni qualvolta si sia voluta coartare la volontà del beneficiario, costretto a scegliere tra beni e affetti. La valutazione, ancorata alle caratteristiche sociali dell'ambiente in cui è vissuto il testatore, deve in ogni caso dare rilievo

---

poema, come la prima parola dell'Infinito di Leopardi (Sempre) detta la metrica d'approccio all'intera poesia.

16 Vedi Cass., 24 giugno 1959, n. 1990, cit..

17 Cass., 30 maggio 1953, n. 1633; Trib. Brescia 8 febbraio 1954; GANCI, C.: *La successione*, cit., p. 190; BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1950, pp. 523 e 524. Sulla condizione di celibato, in genere, vedi BARBERO, D.: "Condizione" (Dir. Civ.), in *Nuovissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1959, vol. IV, p. 1097 (1101, 1103); MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. 3°, parte II, Giuffrè, Milano, 1952, p. 135.

18 Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942, n. 310.

19 Il principio *viatiur sed non vitiat non trova*, così, applicazione nel caso in cui l'attribuzione, per volontà del testatore, sia inscindibilmente legata all'avveramento della condizione.

20 Sul tema della donazione con condizione risolutiva delle nuove nozze, cfr. FAVA, P.: *Successioni e donazioni*, Milano 2017, p. 2465; l'Autore precisa, con coerenza, che per la predetta condizione coartante "valgono gli stessi principi enucleati ... in merito alle condizioni nel testamento".

all'idoneità di una conditio viduitatis a influire sulla libera determinazione del beneficiario, per le condizioni personali ed economiche dello stesso, anche in considerazione dell'entità dell'attribuzione condizionata<sup>21</sup>.

Il carattere "assistenziale", che trova la sua fonte in una relazione d'aiuto, è il sicuro alveo nel quale si incanala l'attribuzione di un diritto reale limitato o di una pensione, per il tempo del celibato o della vedovanza. La previsione, del resto, di una pensione<sup>22</sup> sorregge l'idea di un gesto, dettato da affetto e non da egoismo<sup>23</sup>.

In tal senso la Cassazione<sup>24</sup>, collegando indissolubilmente il secondo al primo comma dell'art. 636 c.c., afferma che, nell'ipotesi di una condizione di vedovanza apposta ad un legato in favore del coniuge superstite, si determini l'illiceità della condizione "se risulti che la condizione tenda ad impedire le nozze", mentre si avrà liceità "ove sia accertato che il testatore abbia voluto giovare al beneficiario, assicurandogli, per il tempo della vedovanza, i mezzi economici per affrontare meglio quello stato, senza alcuna intenzione di imporre una sanzione di carattere patrimoniale per il caso di ulteriori nozze".

La prima osservazione sulla norma riguarda la scelta operata dal legislatore che ancora il congegno giuridico a due presupposti:

- il primo è il carattere dell'attribuzione *mortis causa*;
- il secondo è il contenuto dell'attribuzione *mortis causa*.

Da un punto di vista letterale e sistematico, la norma richiede un'attribuzione *mortis causa* a carattere particolare; diversa da un punto di vista sia giuridico che operativo è la posizione dell'erede rispetto a quella del legatario. Il carattere dell'attribuzione è, del resto, inevitabilmente avvinta al contenuto della stessa, che prevede diritti reali limitati di godimento e prestazioni periodiche. Sono di là dall'ombrello protettivo del secondo comma sia l'istituzione d'erede che il legato di proprietà.

L'essenza che, in una varianza di sottotoni, è il fulcro della norma è la temporaneità, che tinge una durata limitata nel tempo. In un quadro sistematico

21 Trib. Napoli, 21 dicembre 1967; la sentenza napoletana ha ritenuto illecita la condizione apposta all'attribuzione di un usufrutto al coniuge del de cuius "finchè vedovo".

22 La memoria, qui, ci riporta a quella "erogazione di somme determinate" che nell'art. 699 c.c. si pone come eccezione alla generale invalidità di attribuzioni *mortis causa* a più soggetti in ordine successivo.

23 Il carattere razionale e non egoistico della volontà che determina un'attribuzione condizionata, è già presente negli studi di COVIELLO, N.: *Corso completo del diritto delle successioni*, Alvano Editore, Napoli, 1915, n. 1, p.713.

24 Cass., 4 marzo 1966, n. 641, con nota di CASSISA, G.: "Sul legato di usufrutto per il caso o per il tempo della vedovanza" *Giustizia civile*, 1966, I, p. 1355.



sia il titolo d'erede che la stabilità di un assetto proprietario contraddicono la trama che sorregge la validità di simili condizioni.

Il parametro interpretativo deve così ancorarsi alla regola generale consacrata nell'art. 634 c.c. che esclude dal novero delle condizioni lecite quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume e così tutte quelle in ogni modo limitative della libertà di ogni individuo di costruire il proprio mondo degli affetti senza condizionamenti esterni<sup>25</sup>.

L'attribuzione mortis causa è, così, testualmente lecita quando non sia stata formulata per influire sulle scelte di vita del beneficiato, ma allo scopo di provvedere alle sue esigenze, per tutta la durata del celibato<sup>26</sup>.

In tal senso, deve essere vista con sfavore anche la coartazione indiretta della volontà del beneficiato che il testatore può perseguire con un vantaggio economico che si ponga in alternativa alla libera determinazione della scelta del proprio destino affettivo.

La dottrina e la giurisprudenza<sup>27</sup> si sono divise, infine, sulla rilevanza della ricerca della volontà del testatore nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo in esame. Il carattere limitato nel tempo, per previsione normativa, dei diritti attribuiti al legatario, sembra sganciare l'attribuzione dalla reale intenzione del testatore, sempre che la clausola del testamento non finisca con il ricadere nel perimetro del primo comma. L'angolo di visuale offerto dalla norma all'interprete non ha come punto di ingaggio la configurazione del secondo comma come eccezione al divieto generale fissato nel primo comma o, all'opposto, l'essere il secondo comma una fattispecie distinta ed autonoma rispetto al primo comma; è nella realtà delle cose che la condizione "impeditiva" delle nozze sia cosa diversa da un'attribuzione "per il tempo" del celibato/nubilato o della vedovanza.

Anche in assenza del disposto normativo, non si potrebbe dubitare della liceità di un legato di un diritto reale di godimento o di prestazioni periodiche che, di là dal divieto di future nozze, miri al diverso fine di garantire un vantaggio economico per la durata del permanere di uno stato personale; la norma non è, però, superflua perché limita il campo applicativo a diritti con una "data di scadenza" e attribuisce all'eventuale avveramento della condizione efficacia ex nunc e non ex tunc. La

25 Risultano ancora illuminanti alcune riflessioni d'antan: cfr. PORTALIS, J.E.M.: *Discorso preliminare al primo progetto del codice civile*, (traduzione a cura di R. CALVO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli/Roma 2013, p. 142 "subordonnent les intérêts du peuple vivant aux capricès du peuple mort (p. 76 subordinano l'interesse dei vivi ai capricci dei morti)".

26 Cass., 21 febbraio 1992, n. 2122, con nota di DI MAURO, N.: "Brevi considerazioni in tema di condizioni testamentarie illecite", *Giustizia Civile*, 1992, p. 1753 ss. e *Rivista notarile*, 1992, p. 917 ss., con nota di SERINO, R.

27 Per la necessità di indagare in ogni caso l'effettiva volontà del testatore, cfr. Cass., 4 marzo 1966, n. 641, cit.; in senso contrario, cfr. Cass., 26 giugno 1973, n. 1834, *Foro it.*, 1974, I, c. 172 con nota di LIPARI, N. e Trib. Lucca, 12 agosto 1992.

disposizione contenuta nel secondo comma non deroga al principio fissato nell'art. 634 c.c. e specificato, per una determinata ipotesi, nel primo comma dell'art. 636 c.c.; un usufrutto limitato al tempo della vedovanza è cosa diversa da un usufrutto subordinato alla condizione risolutiva delle nuove nozze; solo nel secondo caso vi è limitazione, diretta o indiretta, della libera determinazione della persona beneficiata.

Il "caso" ed il "tempo" del celibato o della vedovanza fanno riferimento ad ipotesi diverse, ma in entrambi i casi le future nozze sono un evento incertus an et incertus quando<sup>28</sup>.

## II. ART. I, COMMA 42°, LEGGE 20 MAGGIO 2016, N.76.

Il comma 42° dell'art. I della legge n. 76/2016 prevede che "in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa" per un periodo predeterminato.

La novella del 2016 da un lato ha configurato una nuova forma di comunione di vita (comma I: istituisce l'unione civile) dall'altro ha recepito, strutturandola, un'onda lunga presente nella società (le convivenze)<sup>29</sup>.

- 28 Cfr. Cass., 26 giugno 1973, n. 1834: "l'evento delle nozze del legatario realizza non la scadenza di un termine, ma il verificarsi di una condizione risolutiva"; in senso contrario BONILINI, G.- COPPOLA, C.: "Le disposizioni sottoposte alla condizione di non contrarre matrimonio", in *Temî notarili - Le disposizioni testamentarie* (collana diretta da G. BONILINI, coord. da V. BARBA), Utet, Torino, 2012, p. 970; gli Autori, data la natura temporanea dei diritti deducibili ad oggetto del legato, ritengono che non vi sia incertezza relativamente all'an e che, pertanto, nell'ipotesi esaminata il mezzo tecnico sia quello del termine finale: "la vedovanza, in relazione alla quale è contemplato il legato, non essendo imposta dal testatore come corrispettivo del vantaggio patrimoniale diviso, è considerata come stato obiettivo di fatto, che il testatore ha tenuto presente per venire in aiuto al legatario; quindi, non è condizione". Cfr., in tal senso, anche BONILINI, G.: "Condizione di non contrarre matrimonio e legato per il tempo del celibato o della vedovanza", *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, (dir. da G. BONILINI), vol. II, in *La successione testamentaria*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 1190. Parlano di termine finale incerto CIRILLO, F.: *Disposizioni condizionali*, cit., p. 1068 e di termine risolutivo fino al quale il legato deve essere prestato AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni. Libro secondo del codice civile*, Jovene, Napoli, 1990, p. 573. In relazione all'incertezza come requisito che caratterizza la condizione in contrapposizione ai coelementi futuri ma certi, cfr., per tutti, FALZEA, A.: *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Giuffrè, Milano, 1941, p. 170 ss..
- 29 Sul punto, *ex multis*, cfr. AA.VV., *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge* (a cura di P. RESCIGNO, V. CUFFARO), *Giurisprudenza italiana*, 2016; FERRANDO, G.: "Le unioni civili: la situazione in Italia", *Giurisprudenza italiana*, 2016, p. 1771 ss.; BALESTRA, L.: "Unioni civili, convivenze di fatto e modello matrimoniale: prime riflessioni", *Giurisprudenza italiana*, p. 1779 ss.; SESTA, M.: "Unione civile e convivenza: dall'unicità alla pluralità dei legami di coppia", *Giurisprudenza italiana*, p. 1792 ss.; SPADAFORA, A.: "I rapporti paraconiugali dinanzi alla legge", *Giurisprudenza italiana*, p. 1808 ss.; ALPA, G.: "La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 1718 ss.; AMADIO, G.: "La crisi della convivenza", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 1765 ss.; AULETTA, T.: "Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? (L. 20 maggio 2016, n. 76)", *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, p. 367 ss.; AZZARRI, F.: "Unioni civili e convivenze (diritto civile)", *Enciclopedia del diritto*, Annali, Giuffrè, Milano, 2017, p. 291 ss.; BIANCA, C.M.: *Diritto civile, II-1, La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2017; BLASI, M. - CAMPIONE, R. - FIGONE, A. - OBERTO, G.: *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze*, Giappichelli, Torino, 2016; BONA, C.: "La disciplina delle convivenze nella l. 20 maggio 2016 n. 76", *Foro italiano*, 2016, c. 2093; DELLE MONACHE, S.: "Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale (alla soglia della regolamentazione normativa delle unioni di fatto)", *Rivista di diritto civile*, 2015, p. 944 ss.; PATTI, S.: "La convivenza di fatto tra normativa di tutela e regime opzionale", *Foro italiano*, 2017, c. 301; ROMEO, F.: "Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina delle convivenze. Prime riflessioni a margine della l. 20 maggio 2016, n. 76", *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, p. 665

Circoscrivendo il perimetro di una delle possibili forme di convivenza, la norma detta una definizione nell'ottica delle disposizioni di cui ai commi da 37° a 67°. La normativa sui rapporti di coppia informali fissa coordinate di riconoscibilità della figura, ancorandola a concetti di immediata percezione: realtà affettiva – stabilità – assistenza morale e materiale. Dopo una lunga rincorsa, il diritto ha assorbito le istanze sociali e la multiforme colorazione della passione umana<sup>30</sup>. La convivenza, disseminata di pulsioni diverse che non ne fanno evaporare la connotazione unitaria, ha così solo di recente visto una regolamentazione, parziale, degli interessi patrimoniali che ne connotano la dimensione; la accezione “di fatto” ancora maldestramente fissata nella norma, non deve fuorviare l'interprete; la convivenza non è relegata tra i rapporti di fatto; tale qualificazione ne fotografa solo il momento iniziale non formale; resta comunque opinabile l'aggettivazione scelta dal legislatore che, nel momento stesso in cui la disciplina, dopo averne circoscritto l'operatività, sul piano lessicale la definisce in modo incoerente alla sua giuridicità formale. La rilevanza polimorfa<sup>31</sup> di vari aspetti, anche successori, del vivere insieme ha nella legge ordinaria in commento una dignità giuridica che ne nega la degradazione a mero “fatto”; la fissazione di forme di tutela di interessi assunti oramai come meritevoli di tutela lascia sul campo solo un nome svuotato oramai di senso<sup>32</sup>. Mutazioni sociali, cambiamenti di valori fondanti e trasformazioni di gesti e atteggiamenti hanno, ineludibilmente, “suscitato” nel legislatore nuovi assetti normativi. Le stesse modalità ricognitive di accertamento della convivenza e la fissazione di elementi connotativi della stessa non ne circoscrivono il perimetro di riconoscimento in termini assoluti e, di là da tale perimetro, esiste un universo di ipotesi socialmente considerate come convivenza<sup>33</sup>.

ss. DOGLIOTTI, M.: “Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto”, *Fam. dir., 10/2016*, p. 868 ss.; BALESTRA, L.: “La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione”, *Famiglia e diritto*, 10/2016, p. 919 ss.; LENTI, L.: “Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri”, *Famiglia e diritto*, 10/2016, p. 931 ss.; OBERTO, G.: “La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza”, *Famiglia e diritto*, 10/2016, p. 943 ss.; AL MUREDEN, E.: “Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze”, *Famiglia e diritto*, 10/2016, p. 966 ss.. Per una visione della convivenza allargata al contesto europeo, cfr. RAGNI, C.: “La disciplina della convivenza in Europa alla prova del pluralismo dei modelli familiari”, *Person e famiglia* (a cura di P. DE CESARI), vol. II, *Tratt. dir. priv. Un. Eur.* (a cura di G. AJANI – G.A. BENACCHIO), Cedam, Torino, 2008, p. 349 ss..

30 PARADISO, M.: “sub commi 36° - 37°”, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze* (a cura di S. PATTI), in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano* (a cura di G. DE NOVA), Zanichelli, Bologna, 2020, p. 473, parla di “stabile comunione di vita, intessuta di legami affettivi e animata da mutua assistenza morale e materiale, che sia socialmente conosciuta”.

31 SCHLESINGER, P.: “La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze”, *Famiglia e diritto*, 10/2016, p. 846 nota come “oggi esistono plurime forme, eterogenee per struttura ed effetti, attraverso le quali una relazione affettiva di coppia può acquisire rilevanza giuridica e divenire fondamento di una famiglia”.

32 Per gli strumenti negoziali di tutela dei conviventi prima della novella, cfr. BALESTRA, L.: “L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2010, p. 1118 ss.; GAZZONI, F.: *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Key Editore, Milano, 1983; OBERTO, G.: *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 1991; TRABUCCHI, A.: “Pas par cette voie s'il vous plait!”, *Rivista di diritto civile*, p. 350; AA.VV.: *Le convivenze familiari. Diritto vivente e proposte di riforma* (a cura di F. BOCCHINI), Giappichelli, Torino, 2006; per l'impostazione dogmatica, prima della riforma, cfr. per tutti FALZEA, A.: “Problemi attuali della famiglia di fatto”, in AA.VV., *Una legislazione per la famiglia di fatto?*, Esi, Napoli, 1988, p. 51 ss..

33 Per RIZZI, G.: “La convivenza di fatto e il contratto di convivenza”, *Notariato*, 1/2017, p. 13, “la disciplina dettata dalla L. n. 76/2016 non si applica a qualsiasi forma di convivenza, ma solo a quei rapporti di

Il regime successorio dei conviventi di fatto, nella legge in esame, prevede il diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e, comunque, non oltre i cinque anni. Al convivente non è stata, così, riconosciuta la qualità di erede legittimo né quella di legittimario.

La dottrina si è divisa sulla qualificazione di tale attribuzione e sulla natura reale o obbligatoria di tale diritto. Alcuni Autori<sup>34</sup> sostengono la natura successoria dell'attribuzione, nell'ambito di una speciale vocazione anomala, configurando un legato ex lege. Altri Autori<sup>35</sup> propendono per la previsione di un acquisto iure proprio in occasione della morte.

La mancanza di una chiara vocazione ereditaria<sup>36</sup>, la temporaneità dell'attribuzione e la natura del diritto attribuito inducono a valutare criticamente l'affermazione della natura ereditaria di legato ex lege.

La norma pone su di un gradino più alto e, così, preferenziale l'applicabilità dell'art. 337 c.c.; la nuova disciplina dovrà, pertanto, in ogni caso essere coordinata operativamente con l'assegnazione della casa familiare, operata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

La valutazione sociale, fatta propria dal legislatore, mira a preservare il focolare domestico, a conservare la memoria del defunto nelle cose e nell'ambiente che furono del defunto e la testimonianza del suo "essere" resa da colui che quell'abitazione e quegli oggetti ha condiviso<sup>37</sup>. La casa di abitazione rappresenta così il "luogo della memoria"<sup>38</sup> e, per simbolo, l'essere nella casa; pertanto, non solo un luogo fisico ma anche una presenza emotiva. L'etimo di abitazione ci riporta del resto ad habere ed alla connessione tra soggetto e oggetto; il nomen

---

convivenza per i quali ricorrono i presupposti indicati nel comma 36°". Usa l'espressione "convivenza Cirinnà" o "convivenza registrata" MECENATE, F.: "Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge Cirinnà", Studio civilistico n. 196-2017/c, approvato dalla commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 24/01/2018. Per GAZZONI, F.: "La famiglia di fatto e le unioni civili. Appunti sulla recente legge", [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it) è preferibile usare l'espressione convivenza more uxorio per le persone che preferiscono "continuare a non incasellare la propria vita affettiva" nel modello disciplinato dalla legge n.76/2016.

- 34 V., per tutti, PADOVINI, F.: "sub commi 42° - 43° - 44°", *Regolamentazione delle unioni civili*, cit., p. 519 ss. . Parla di legato ex lege anche RIZZI, G.: "La convivenza di fatto", cit., p. 19 .
- 35 V., per tutti, FREZZA, G.: "sub commi 42 - 43", *Le unioni civili e le convivenze*, (a cura di C.M. BIANCA,), Giappichelli, Torino, 2017, p. 547 ss. .
- 36 Sul tema della chiamata ereditaria come presupposto di un acquisto *mortis causa*, cfr. PALAZZO, A.: *Le successioni*, in *Trattato di diritto privato*, (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), Giuffrè, Milano, 2000, p. 23; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, I, Giuffrè, Milano, 2009, p. 658 .
- 37 L'interesse abitativo è stato definito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 404) come diritto del singolo, "requisito essenziale caratterizzante la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione".
- 38 CUBEDDU, M.G.: *La casa familiare*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 205; nel predetto testo l'espressione è riferita, però, alla famiglia fondata sul matrimonio.

abitazione non disegna solo una dimensione spaziale ma anche una funzione volta a fare di una casa un'area protetta e conchiusa in un cerchio affettivo<sup>39</sup>, un "nido".

La situazione giuridica soggettiva di appartenenza orbita nella sfera dei diritti personali di godimento: un diritto di natura obbligatoria avente ad oggetto il godimento di un bene. La locuzione utilizzata, "continuare ad abitare", si contrappone nettamente a quella utilizzata dall'art. 540, comma 2°, c.c.: "diritto di abitazione", e la differente terminologia non può non avere una valenza nell'ottica dell'inquadramento del diritto<sup>40</sup>; la stessa durata limitata nel tempo e predeterminata e la cessazione del diritto nelle ipotesi fissate dal comma 43° depongono per il carattere obbligatorio; sul piano letterale, anche il verbo "continuare" postula una situazione già preesistente al decesso del de cuius che continua con la stessa tonalità che, prima dell'evento morte, certo non aveva i caratteri della realtà<sup>41</sup>.

Il dibattito ripercorre, per certi versi, quello dell'assegnazione, ad uno dei coniugi in sede di separazione, della casa familiare con provvedimento giudiziale<sup>42</sup>.

### III. IL LEGATO DEL DIRITTO DI USO O DI ABITAZIONE A FAVORE DEL CONVIVENTE.

La natura del diritto attribuito e, in primo luogo, il suo carattere temporaneo portano con certezza ad individuare nel testamento il solo veicolo di una attribuzione mortis causa che abbia carattere di stabilità e di opponibilità.

Il legislatore, con la scarsa coerenza sistematica propria della lunga contrapposizione politica che ha portato a tante soluzioni di compromesso, ha tuttavia assunto il bisogno abitativo del convivente superstite a parametro di tutela, senza confezionarne comunque una dimensione che garantisca nel tempo la

39 Abitare è la forma frequentativa del latino *habere* (avere) e chi abita continua ad avere.

40 Cfr., in tal senso, FREZZA, G., "sub commi 42 - 43", cit., p. 553; PADOVINI, F., "sub commi 42° - 43° - 44°", cit., p. 523; LENTI, L.: "Convivenze", cit., p. 939. Parla di legato *ex lege* di abitazione, adombrando il carattere reale di tale diritto, ROMANO C.: "Unioni civili e convivenza di fatto: una prima lettura del testo normativo", *Notariato*, 4/2016, p. 344.

41 Per i regimi di opponibilità e di gestione, cfr., per tutti, FREZZA, G.: op. cit., p. 554; e PADOVINI, F.: op. cit., p. 524.

42 Cfr., per tutti, per la qualificazione come diritto analogo al diritto reale di abitazione, BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, II, Giuffrè, Milano, 1985, p. 161 (ora 2005, p. 161). Per la qualificazione come diritto personale di godimento, in giurisprudenza, cfr. Cass., 16 marzo 2007, n. 6192; Cass., 3 marzo 2006, n. 4719; Cass., 8 aprile 2003, n. 5455; parla di diritto personale atipico di godimento, Cass., 17 settembre 2001, n. 11630. In dottrina, cfr., FINOCCHIARO, A.: *Del matrimonio*, II, *Commentario del codice civile*, (a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli e Società Editrice del Foro italiano, Bologna-Roma, 1993, 424; FINOCCHIARO, A.: "Natura non reale dell'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, nel corso di separazione personale, e pretesa inopponibilità di tale assegnazione al terzo acquirente dell'immobile", *Giustizia civile*, 1986, 73; ZATTI, P.: *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi*, in *Trattato di diritto privato*, (diretto da P. RESCIGNO), Utet, Torino, 1996, 261 ss.; OBERTO, G.: "L'assegnazione consensuale della casa familiare nella crisi coniugale", *Famiglia e diritto*, 1998, 463 ss.; GAZZONI, F.: "Assegnazione della casa familiare e trascrivibilità della domanda giudiziale", *Famiglia e diritto*, 2008, 742 ss..

permanenza nel luogo di vita della coppia. Di là dalla timidezza di tale impostazione, è sicuramente corretto aver lasciato all'autonomia testamentaria la scelta che, per ogni singola coppia, confezioni le modalità concrete adottate per salvaguardare la posizione successoria del convivente superstite.

In tale ottica è apprezzabile anche aver tarato il minimo di legge in parametri temporali di durata contenuti: se il convivente defunto non ha inteso tutelare il proprio partner, la norma deve sacrificare gli interessi degli eredi per quella sola tempistica che consenta al convivente superstite di ripensare organizzativamente la propria esistenza.

Il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ed il diritto reale di uso dei mobili che la corredano, previsti dall'art. 540 c.c., hanno natura giuridica di legati ex lege; la titolarità viene acquisita immediatamente al momento dell'apertura della successione, senza bisogno di accettazione, secondo la regola propria di tutti i legati di specie; per l'automaticità dell'acquisto e per le caratteristiche dell'attribuzione, sopravvive nel caso di rinuncia all'eredità<sup>43</sup>.

Il diritto di abitazione e quello di uso previsti dall'art. 540 c.c. non si estinguono in caso di abbandono dell'immobile da parte del coniuge superstite, che trasferisca altrove la propria residenza e neppure nel caso di nuove nozze dello stesso, in applicazione degli artt. 1014, 1015 e 1026 c.c.; la tassatività delle cause estintive dei diritti reali di godimento in *re aliena* non consente infatti forzature<sup>44</sup>.

La scelta testamentaria può consentire al convivente di organizzare e tutelare il bisogno abitativo del convivente superstite con modulazioni e tonalità che, nel rispetto dei diritti dei legittimari<sup>45</sup>, assicurino la preservazione della "memoria del cuore".

43 Sulle caratteristiche, in generale, del diritto di abitazione, cfr. BARBERO, D.: *L'usufrutto e i diritti affini*, Giuffrè, Milano, 1952; BIANCA, C.M.: *Diritto civile. La proprietà*, Giuffrè, Milano, 1999; BIGLIAZZI - GERI, L.: *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. CICU - F. MESSINEO, Giuffrè, Milano, 1979; BONILINI, G.: *Il diritto reale di abitazione*, sez. I, *Usufrutto, uso, abitazione* (a cura di G. BONILINI), Tomo II, *Diritti Reali, Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, 2010; DE MARTINO.: *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, *Commentario Scialoja Branca*, cit., 3<sup>a</sup> ed., Bologna Roma, 1961; ORLANDO CASCIO, S.: "Abitazione", in *Enciclopedia del diritto*, I, Giuffrè, Milano, p. 97; PALERMO, G.: *L'uso e l'abitazione*, in *Trattato di diritto privato*, (diretto da P. RESCIGNO), VII, Utet, Torino, 1984, p. 150, VIII, 2<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 2002; PUGLIESE, G.: *Usufrutto*, cit; VENEZIAN, G.: *Dell'usufrutto*, cit. . Sulla varietà di situazioni e sulla frammentazione in tanti statuti giuridici diversi del diritto di abitazione, cfr. TRAPANI, G.: "Profili soggettivi del diritto di abitazione", *Rivista notarile*, 2005, p. 981 ss.; MUSOLINO, G.: *Uso, abitazione e servitù irregolari*, Zanichelli, Bologna, 2012; LOMONACO, C. - METALLO, S. - MUSTO, A.: "Dal diritto di abitazione ai diritti di abitazione", *Focus 6/2015* (a cura dell'Ufficio Studi, settore pubblicistico), CNN Notizie del Consiglio Nazionale del Notariato n. 189 del 16 ottobre 2015.

44 MUSOLINO, G.: "I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite", *Rivista notarile*, 2005, p. 642. In giurisprudenza, cfr. Corte Appello Bari, 20 maggio 1953; con espresso riferimento al tema della non configurabilità di una rinuncia tacita, Trib. Verona, 12 dicembre 1989.

45 Dopo la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), la riforma della filiazione (d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), la riforma dell'art. 563 c.c. (legge n. 80/2005 - legge n. 263/2005), l'introduzione del patto di famiglia (art. 768 bis ss. c.c.) è l'ennesima occasione persa dal legislatore per rimeditare le categorie

La scelta di abitare insieme, di vivere uno spazio che racconta storie e frammenti di vita affettiva è un comportamento fondamentale della persona; ha sì una natura “fattuale”, ma si caratterizza per una forte matrice di comunione di vita e assume il valore dell’espressione di un pensiero simbolico teso a dare effettività alla quotidianità domestica di una aggregazione familiare.

La casa familiare assume una valenza dissimile dalla semplice somma di tutti i suoi elementi materiali e può essere intesa come un “complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l’esistenza domestica della comunità familiare”<sup>46</sup>. A volte il diritto svolge una funzione solo vicaria rispetto al voluto delle persone e “nel valutare i problemi concernenti la famiglia di fatto occorre ribaltare l’impostazione incentrata sulla tutela della famiglia e prendere in considerazione la tutela della persona che vive il rapporto familiare”<sup>47</sup>.

E’ così la volontà del testatore la sola, vera, garanzia affinché anche nel rapporto di convivenza, di fatto o *more uxorio*, il luogo degli affetti e delle abitudini di vita possa avere continuità, di là dagli angusti ambiti fissati dal comma 42°<sup>48</sup>.

Il convivente può attribuire in forma testamentaria, relativamente alla casa in cui si è svolta la propria relazione affettiva:

- un legato di usufrutto;
- un legato di uso o di abitazione.

E’ evidente che, ove la volontà navighi in tale direzione, il bene possa essere attribuito in piena proprietà; i diritti reali di godimento consentono di limitare alla sola vita del beneficiario l’attribuzione del bene, senza che il bene stesso sia poi attratto nel meccanismo della successione del convivente superstite.

L’usufrutto tende a rendere, in tal caso, il convivente superstite titolare di una posizione più ampia, potendo far fronte non solo al proprio bisogno abitativo, ma anche, se del caso, a monetizzare la fruibilità del bene.

Il diritto di uso consente all’utente di utilizzare il bene legato in tutti i modi in cui sia materialmente possibile, nel rispetto della destinazione economica, purché in modo diretto, essendogli precluso ogni godimento indiretto; può detenere la

---

dei legittimari, le quote riservate agli stessi e per risolvere il problema della circolazione degli immobili di provenienza donativa.

46 Così Corte cost., 27 luglio 1989, n. 454.

47 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2, I, *La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 21.

48 Per la Suprema Corte (Cass., Sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603) anche nel rapporto di convivenza, la casa (oggi diremmo di comune residenza) è centro di aggregazione dei soggetti che vi dimorano e di unificazione dei beni funzionalmente organizzati per assicurare la vivibilità delle persone.

cosa integralmente e compiere gli atti tutti finalizzati a custodia, amministrazione e riparazioni.

La percezione dei frutti<sup>49</sup>, limitata ai bisogni suoi e della sua famiglia, ed il carattere generale della facoltà di utilizzazione del bene rendono il diritto di uso plasmabile su specifiche esigenze concrete.

Il diritto di abitazione è di respiro più limitato e consente di servirsi della cosa per provvedere al solo bisogno abitativo; si estende, come del resto il diritto di uso, ad accessori e pertinenze (balconi, terrazze, verande, rimesse, giardini, autorimesse), necessari ai bisogni dell'habitor. La facoltà di servirsi del bene è ristretta da due limiti, che mancano nel diritto di uso:

1. l'habitor può utilizzare il bene solo come dimora;
2. l'habitor può servirsi del bene soltanto nella misura occorrente per far fronte ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Il potere di godimento dell'habitor è così più ridotto rispetto a quello dell'utente.

L'art. 1023 c.c. elenca, in modo non tassativo, i soggetti che possono comprendersi in quel concetto di famiglia che limita il godimento nel diritto di abitazione e la percezione dei frutti nel diritto di uso.

Il rapporto della cosa con la soddisfazione diretta dei bisogni dell'utente serve a determinare, in concreto, la misura dell'utilità che può ritrarsi dal bene.

Nonostante la dizione datata<sup>50</sup>, il convivente *more uxorio* rientra nel cerchio conchiuso fissato dalla norma, come in generale vi rientrano tutti i componenti della famiglia di fatto<sup>51</sup>.

Il diritto d'uso e d'abitazione si esercitano e possono essere esercitati dal titolare solo con il godimento diretto sulla cosa; sono personali, non sono cedibili, né locabili, né alienabili e, perciò, sono anche inalienabili.

49 E' superata per dato testuale la regola ulpiniana (Ulp. D. 7,8,2) secondo la quale l'utente *uti potest, frui non potest*.

50 Il codice recita "le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi".

51 Cfr. in tal senso, PALERMO, G.: *L'uso*, cit., p. 164; BIGLIAZZI GERI, L.: *Usufrutto*, cit., II.



E' possibile, per entrambi i predetti diritti reali di godimento, l'attribuzione congiunta a più soggetti, anche con diritto di accrescimento a favore del più longevo<sup>52</sup>.

Può così, ad esempio, essere legato il diritto reale di uso al convivente superstite ed ai figli dello stesso generati con altra persona; la situazione di contitolarità del diritto (couso) è regolata dalla legge (norme dettate per la comunione, in quanto compatibili); il testatore può anche prevedere che, alla morte di uno dei titolari, la sua quota si accresca agli altri, anziché consolidarsi con la proprietà (uso congiuntivo)<sup>53</sup>.

Nel caso in cui il diritto di uso o di abitazione spettino a più soggetti, il godimento di ciascuno sarà commisurato alla quota "proporzionalmente determinata sulla base dei bisogni di ciascuno di essi e delle rispettive famiglie"<sup>54</sup>.

#### IV. L'ATTRIBUZIONE AL CONVIVENTE PER IL TEMPO IN CUI NON VIVA UNA RELAZIONE STABILE.

L'attribuzione mortis causa a titolo di legato di un diritto reale limitato consente di sterilizzare la provvisorietà, l'incertezza e le cause specifiche estintive fissate dalla norma.

Il legato di usufrutto, di uso o di abitazione può essere, ovviamente, sia per un determinato periodo di tempo (ad es. 5/10 anni) sia per tutta la durata della vita del beneficiario.

L'ipotesi più interessante è quella della possibilità di articolare il diritto reale di godimento secondo le modalità fissate nel secondo comma dell'art. 636 c.c. .

52 Nelle fonti romane (Paul. D. 7,8,19) si prevedeva *usus pars legari non potest .... uti pro parte non possumus*. Ammette espressamente la comunione di abitazione Cass., 22 marzo 1933. Sul c.d. dogma dell'indivisibilità dell'uso cfr., per tutti, PUGLIESE, G.: *Usufrutto*, cit., p. 737 ss..

53 Per un'autentica comunione dei diritti di uso o di abitazione e per la possibilità dell'accrescimento fra più legatari, cfr. PUGLIESE, G.: *Usufrutto*, cit., p. 751 . Sul punto cfr. Pretura Gela, 28 settembre 1949, con nota adesiva di DISTASO, N.: "Il diritto di accrescimento nel legato di uso e di abitazione", *Foro italiano*, 1950, I, c. p. 959; il Pretore siciliano ha deciso che al legato di un diritto di uso o di abitazione è applicabile il diritto di accrescimento previsto per il legato di usufrutto, nei limiti però dei bisogni dell'usuario o dell'habitor. Sul fenomeno dell'accrescimento in materia di usufrutto cfr. MASI, A.: *Accrescimento*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, (a cura di F. GALGANO), Zanichelli - Società Editrice del Foro italiano, Bologna - Roma, 2005; l'Autore ritiene che nel caso di legato di abitazione a due soggetti, sorgono due separati diritti reali per ciascuno dei legatari e, alla morte di uno dei collegatari, il legato dell'altro non si estende per accrescimento. Ammette la comunione di abitazione BRANCA, G.: *Della comunione*, in *Commentario al codice civile*, (a cura di A. SCIALOJA-G. BRANCA), Società Editrice del Foro italiano, Roma, 1982, p. 144. Per TRAPANI, G.: "Profili soggettivi", cit., p. 1021 il diritto di accrescimento è applicabile ai coabitatori; cfr., in tal senso, anche LUPO, M.: "I bisogni dell'habitor e della sua famiglia", AA.VV.: *Usufrutto, uso, abitazione* (a cura di G. BONILINI), Tomo II, *Diritti reali, Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, p. 1839 .

54 BIGLIAZZI GERI, L.: *Usufrutto*, cit., p. 314 .

La norma, sulla base di un'interpretazione sistematica, pur nel silenzio del comma 21°, si applica anche alle parti di una unione civile, con l'equiparazione dello scioglimento dell'unione civile per morte di una delle parti alla vedovanza<sup>55</sup>.

L'attribuzione testamentaria ha per oggetto, nella citata previsione codicistica, lasciti di natura predeterminata e limitata nel tempo; la disposizione che la contempla, in quel ristretto ambito, è sicuramente applicabile per volontà testamentaria, come schema astratto lecito, ai conviventi mirando ad assicurare al beneficiario una maggiore tranquillità economica nel tempo in cui non sia vincolato stabilmente ad altra persona.

La gradazione e le sfumature della passione non consentono una lettura che vieti al testatore, nel disegno della sistemazione dei suoi interessi terreni, di tutelare di là dalla propria morte quella reciproca assistenza morale e materiale che anche nella convivenza ha dignità sociale. Il testatore, nella libera disponibilità della quota non riservata ai legittimari, può provvedere ai bisogni che incombono nella fase della solitudine affettiva, tarando la durata dell'attribuzione al permanere di tale stato; il risultato, socialmente meritevole, utilizza un mezzo tecnico duttile che può essere commisurato in concreto alle esigenze da salvaguardare. La precarietà del legato e la sua temporaneità garantiscono la possibilità di applicazione anche fuori dall'ambito matrimoniale preso in esame dal codice civile.

L'evento risolutivo preso in considerazione dal testatore fa venir meno il legato ex nunc, cioè solo per il tempo successivo al suo verificarsi, mentre gli effetti precedenti restano definitivamente acquisiti al legatario.

E' possibile infine modulare il carattere risolutivo dell'attribuzione anche ad una sola delle ipotesi astrattamente configurabili e così solo, ad esempio, alle nozze; nel caso di una nuova stabile convivenza dovrà essere il testatore ad individuare i meccanismi di verifica del nuovo legame.

L'ipotesi in esame è quella relativa al legato di usufrutto, uso o abitazione per il tempo in cui il legatario non intrecci una nuova stabile relazione e così si caduchi quando il convivente superstite convoli a nozze o istituisca una unione civile o inizi una stabile convivenza.

Le ipotesi configurabili in astratto, sono:

I. un lascito testamentario nel quale sia palese il fine di ostacolare una nuova relazione di coppia, mediante la risoluzione dell'attribuzione;

<sup>55</sup> In tal senso, cfr. BARBA, V.: "Trasformazioni della famiglia e successioni *mortis causa*", *Rivista di diritto privato*, 2017, p. 536 ss.; BARBA, V.: "Norme applicabili agli uniti civili ed effettività della tutela successoria", *Diritto famiglia e successioni*, 2018, p. 114 ss.. Sul tema specifico dell'applicabilità dell'art. 636 c.c. alle unioni civili, cfr. BONILINI, G.: "sub comma 21", *Le unioni civili*, cit., p. 44 ss..

2. un lascito testamentario nel quale la nuova relazione comporti una limitazione dell'attribuzione (ad esempio: la sostituzione dell'oggetto del legato);

3. un lascito testamentario nel quale la nuova relazione costituisca il termine di una attribuzione a carattere di sostegno, di supporto, con una colorazione solidaristica nel ricordo di ciò che è stato, del tempo e dei progetti condivisi (ad esempio: per il tempo).

Il carattere impeditivo, dal sapore vagamente punitivo, della prima ipotesi, non può non condurre l'interprete ad applicare il primo comma dell'art. 636 c.c. .

Anche nella seconda ipotesi, sempre nel caso che la struttura dell'attribuzione cerchi di coartare la volontà del beneficiato, il minor beneficio per il verificarsi della condizione limitativa della libertà induce a ritenere come non scritta la detta condizione.

Ogni legato di natura temporanea assorbito nei parametri previsti dalla terza ipotesi e così disposto per il caso o per il tempo della "solitudine", può ritenersi disposto per tale circostanza (e per la durata di tale circostanza) non certo per imporla.

Il giorno delle nozze è comunque un *dies incertus an et quando*, essendo in ogni caso dubbio se si realizzi nel corso del tempo; requisito essenziale del termine è la certezza del verificarsi dell'evento futuro, anche se *incertus quando*. La morte del beneficiato in ogni caso caduca l'attribuzione, come avviene tipicamente per i diritti di usufrutto, uso e abitazione che si estinguono con la morte; l'evento che, prima della morte, risolverebbe in ogni caso l'attribuzione testamentaria, nel caso in esame, è comunque *incertus an*.

Non è tanto il carattere di eccezione alla norma generale fissata nel comma 1° dell'art. 636, quanto la circostanza che le condizioni restrittive della libertà apposte ad un negozio giuridico sono illecite proprio nella misura in cui inducono quella pressione psicologica che la legge vieta. Decisiva non è l'intenzione del testatore, a volte irrilevante<sup>56</sup>, ma la struttura insita nel meccanismo che ne colora la possibile operatività.

La memoria del cuore, la volontà di non intrappolare una persona nel suo passato e, così, tessere una trama di sostegno morale e materiale significa dare nome alle cose e consegnarsi al tempo con un volto che esprime solidarietà e, in ogni caso, vicinanza. Il tempo acquisisce valore e l'esperienza della durata del

56 Sostengono l'opinione che le condizioni siano sempre lecite, senza guardare l'intenzione del legislatore, CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 480; GARDANI CONTURSI LISI, L.: *Delle disposizioni condizionali*, cit., p. 130. Per un quadro di sintesi sulle criticità dell'art. 636 c.c., cfr. TATARANO, M.C.: *Il testamento*, *Tratt. dir. civ. CNN* (diretto da P. PERLINGIERI), VIII, 4, Esi, Napoli, 2003, p. 315 ss.

supporto dato con un'attribuzione testamentaria consente di comprendere quel "non può goderne .... che durante" ed amare rende il tempo durato, salvando il focolare umano dall'anarchia del tic tac delle lancette dell'orologio.

L'attribuzione del beneficio, visto come sostegno economico e affettivo del senso di abbandono conseguente alla morte del compagno/a di una vita, rende irrilevante l'indagine sulle intenzioni del testatore nella misura in cui ci si pieghi al messaggio sotteso alla norma, il cui carattere assistenziale è in fondo evidente.

A favore del convivente di fatto o more uxorio può disporsi, per il tempo in cui non inizi una nuova vita di coppia:

- un legato di rendita vitalizia;
- un legato di prestazioni periodiche, con espressa previsione della rivalutabilità;
- un legato di comodato;

e, infine,

- un legato di usufrutto o di uso o di abitazione.

Per concludere, con un esempio, nessuno può dubitare della liceità di una disposizione testamentaria così redatta: lego al/alla mio/a convivente .... il diritto di abitazione sull'appartamento sito in .... per tutto il tempo in cui non inizi una nuova stabile convivenza o sino al giorno delle sue nozze (unione civile).

Il tempo, come *pars aeternitatis*, è di per sé indefinito: può essere anno, mese, giorno; qui esprime una durata considerata nella sua interezza, nel suo durare e nella sua continuità, raccogliendo nel tempo l'esecuzione delle utilità retraibili dal legato.

L'accertamento dell'instaurarsi di una nuova comunione di vita materiale e spirituale può essere individuata dal testatore, per la convivenza, secondo varie possibili modalità di accertamento (coabitazione, dichiarazione anagrafica) e può anche essere rimessa alla valutazione di un esecutore testamentario o di un arbitratore (art. 1349 c.c.).

L'abitazione, come luogo di coagulo che attira verso di sé sentimenti e ricordi, una rendita che dia un aiuto economico, sono "segni" che per quel "tempo" realizzano la definizione sociale di un momento di passaggio che non suoni come abbandono.

## BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *Le convivenze familiari. Diritto vivente e proposte di riforma* (a cura di F. BOCCHINI), Giappichelli, Torino, 2006.

AA.VV., *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge* (a cura di P. RESCIGNO, V. Cuffaro), *Giurisprudenza italiana*, 2016.

AL MUREDEN, E.: "Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze", *Famiglia e diritto*, 10/2016, p. 966 ss.

ALPA, G.: "La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 1718 ss.

AMADIO, G.: "La crisi della convivenza", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 1765 ss.

ANDRINI, M.C.: "La condizione nel testamento", *Le successioni testamentarie* (coord. C.M. Bianca), *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, (fondata da W. Bigiavi), Utet, Torino, s.d., ma 1983, p. 120 ss.

AULETTA, T.: "Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? (L. 20 maggio 2016, n. 76)", *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, p. 367 ss.

AZZARITI, F.S.-MARTINEZ, G.-AZZARITI, G.: *Successioni per causa di morte e donazioni*, Cedam, Padova, 1953, p. 548.

AZZARITI, G.: "Disposizioni testamentarie *sub condicione*", *Giustizia civile*, 1986, I, p. 1009.

AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni. Libro secondo del codice civile*, Jovene, Napoli, 1990, p. 573.

AZZARRI, F.: "Unioni civili e convivenze (diritto civile)", *Enciclopedia del diritto*, Annali, Giuffè, Milano, 2017, p. 291 ss.

BALESTRA, L.: "Unioni civili, convivenze di fatto e modello matrimoniale: prime riflessioni", *Giurisprudenza italiana*, p. 1779 ss.

BALESTRA, L.: "L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2010, p. 1118 ss.

BALESTRA, L.: "La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione", *Famiglia e diritto*, 10/2016, p. 919 ss.

BARASSI, L.: *Le successioni per causa di morte*, Giuffrè, Milano, 1941, p. 267.

BARBA, V.: "Trasformazioni della famiglia e successioni *mortis causa*", *Rivista di diritto privato*, 2017, p. 536 ss.

BARBA, V.: "Norme applicabili agli uniti civili ed effettività della tutela successoria", *Diritto famiglia e successioni*, 2018, p. 114 ss.

BARBERO, D.: *L'usufrutto e i diritti affini*, Giuffrè, Milano, 1952.

BARBERO, D.: "Condizione" (Dir. Civ.), in *Nuovissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1959, vol. IV, p. 1097 (1101, 1103).

BIAGIAZZI - GERI, L.: *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. CICU – F. MESSINEO), Giuffrè, Milano, 1979.

BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1950, pp. 523 e 524.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile. La famiglia. Le successioni*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1985, p. 620.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, II, Giuffrè, Milano, 1985, p. 161 (ora 2005, p. 161).

BIANCA, C.M.: *Diritto civile. La proprietà*, Giuffrè, Milano, 1999.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2, I, *La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 21.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile, II-I, La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2017.

BIGLIAZZI GERI, L.: *Il testamento*, I, *Profilo negoziale dell'atto. Appunti delle lezioni*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 278 ss.

BLASI, M. – CAMPIONE, R. – FIGONE, A. – OBERTO, G.: *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze*, Giappichelli, Torino, 2016.

BONA, C.: "La disciplina delle convivenze nella l. 20 maggio 2016 n. 76", *Foro italiano*, 2016, c. 2093.

BONILINI, G.: *Il testamento, Lineamenti*, Cedam, Padova, 1995, p. 52.

BONILINI, G.: "Condizione di non contrarre matrimonio e legato per il tempo del celibato e della vedovanza", *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* (dir. da G. BONILINI), vol. II, *La successione testamentaria*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 1176.

BONILINI, G.: *Il diritto reale di abitazione*, sez. I, *Usufrutto, uso, abitazione* (a cura di G. BONILINI), Tomo II, *Diritti Reali, Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, 2010.

BONILINI, G. - COPPOLA, C.: "La condizione di non contrarre matrimonio", *Formulario notarile commentato* (a cura di G. Petrelli), VII, II, *Successioni e donazioni. Le successioni a causa di morte*, dir. da G. Bonilini, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1224 ss.

BONILINI, G.- COPPOLA, C.: "Le disposizioni sottoposte alla condizione di non contrarre matrimonio", in *Temi notarili – Le disposizioni testamentarie* (collana diretta da G. BONILINI, coord. da V. BARBA), Utet, Torino, 2012, p. 970.

BONILINI, G.: "Condizione di non contrarre matrimonio e legato per il tempo del celibato o della vedovanza", *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, (dir. da G. BONILINI), vol. II, in *La successione testamentaria*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 1190.

BRANCA, G.: *Della comunione*, in *Commentario al codice civile*, (a cura di A. SCIALOJA-G. BRANCA), Società Editrice del Foro italiano, Roma, 1982, p. 144.

CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2008, Tomo I, p. 885.

CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, I, Giuffrè, Milano, 2009, p. 658.

CARAMAZZA, G.: "Delle successioni testamentarie", in *Commentario teorico-pratico* (diretto da V. de Martino), Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1982, p. 270-271.

CASSISA, G.: "Sul legato di usufrutto per il caso o per il tempo della vedovanza" *Giustizia civile*, 1966, I, p. 1355.

CICU, A.: *Testamento*, Giuffrè, Milano, 1969, II ed., p. 204 ss.

CIRILLO, F.: *Disposizioni condizionali e modali, Successioni e donazioni* (a cura di P. RESCIGNO), vol. I, Cedam, Padova, 1994, (p. 1058 ss.), p. 1066 ss.

COVIELLO, N.: *Corso completo del diritto delle successioni*, Alvano Editore, Napoli, 1915, n. I, p.713.

CUBEDDU, M.G.: *La casa familiare*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 205.

DALL'ONGARO, F.: "Sulla condizione testamentaria che fa divieto all'istituto di sposare donna di classe sociale inferiore" *Diritto di famiglia e delle persone*, 1988, p. 110 ss.

DELLE MONACHE, S.: "Convivenza *more uxorio* e autonomia contrattuale (alla soglia della regolamentazione normativa delle unioni di fatto)", *Rivista di diritto civile*, 2015, p. 944 ss.

DE MARTINO.: *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, Commentario Scialoja Branca*, cit., 3<sup>a</sup> ed., Bologna Roma, 1961.

DI MAURO, N.: "Brevi considerazioni in tema di condizioni testamentarie illecite", *Giustizia Civile*, 1992, p. 1753 ss.

DI MAURO, N.: "Condizioni illecite e testamento", in *Quaderni della Rassegna di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, p. 94 ss.

DI MAURO, N.: "Illiceità della condizione testamentaria di contrarre matrimonio: la Cassazione apre alla drittivirkung per le successioni mortis causa", *Famiglia Persone e Successioni pers. e succ.*, 2009, p. 595.

DISTASO, N.: "Il diritto di accrescimento nel legato di uso e di abitazione", *Foro italiano*, 1950, I, c. p. 959.

DOGLIOTTI, M.: "Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto", *Fam. dir.*, 10/2016, p. 868 ss.

FALZEA, A.: *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Giuffrè, Milano, 1941, p. 170 ss.

FALZEA, A.: "Problemi attuali della famiglia di fatto", in AA.VV., *Una legislazione per la famiglia di fatto?*, Esi, Napoli, 1988, p. 51 ss.

FERRANDO, G.: "Le unioni civili: la situazione in Italia", *Giurisprudenza italiana*, 2016, p. 1771 ss.

FINOCCHIARO, A.: "Natura non reale dell'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, nel corso di separazione personale, e pretesa inopponibilità di tale assegnazione al terzo acquirente dell'immobile", *Giustizia civile*, 1986, 73.

FINOCCHIARO, A.: *Del matrimonio*, II, *Commentario del codice civile*, (a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli e Società Editrice del Foro italiano, Bologna-Roma, 1993, 424.



FREZZA, G.: "sub commi 42 – 43", *Le unioni civili e le convivenze*, (a cura di C.M. BIANCA), Giappichelli, Torino, 2017, p. 547 ss.

GALAPPINI, A.: "Condizione testamentaria e pari dignità sociale", *Diritto di famiglia e delle persone*, 1989, p. 735 ss.

GANGI, C.: *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1952, p. 192.

GARDANI CONTUSI LISI, L.: "Controllo sulle disposizioni testamentarie condizionali e ricerca della volontà del testatore", *Rivista di diritto civile*, 1986, II, p. 297 ss.

GARDANI CONTUSI LISI, L.: *Delle disposizioni condizionali, a termine e modali. Art. 633-648, Commentario al codice civile*, (a cura di A. Scialoja-G. BRANCA-F. GALGANO), Zanichelli - Società Editrice del Foro Italiano, Bologna - Roma, 1992, p. 90 ss.

GAZZONI, F.: *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Key Editore, Milano, 1983.

GAZZONI, F.: "La famiglia di fatto e le unioni civili. Appunti sulla recente legge", [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it).

GAZZONI, F.: "Assegnazione della casa familiare e trascrivibilità della domanda giudiziale", *Famiglia e diritto*, 2008, 742 ss.

GIANNATTASIO, C.: *Delle successioni, Successioni testamentarie*, in *Commentario al codice civile*, a cura di magistrati e docenti, Utet, Torino, 1961, p. 229.

LENTI, L.: "Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri", *Famiglia e diritto*, 10/2016, p. 931 ss.

LOMONACO, C. - METALLO, S. - MUSTO, A.: "Dal diritto di abitazione ai diritti di abitazione", *Focus 6/2015* (a cura dell'Ufficio Studi, settore pubblicistico), CNN Notizie del Consiglio Nazionale del Notariato n. 189 del 16 ottobre 2015.

LOMONACO, C. - METALLO, S.: "Quesito civilistico n. 117-2018/c. Donazione con condizione risolutiva delle nuove nozze. Limiti all'ammissibilità.", in *Quesiti e Materiali*, Consiglio Nazionale Notariato 13/02/2020.

LUPO, M.: "I bisogni dell'habitor e della sua famiglia", AA.VV.: *Usufrutto, uso, abitazione* (a cura di G. BONOLINI), Tomo II, *Diritti reali, Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, p. 1839.

MASI, A.: *Accrescimento*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, (a cura di F. Galgano), Zanichelli - Società Editrice del Foro italiano, Bologna - Roma, 2005.

MECENATE, F.: "Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge Cirinnà", *Studio civilistico n. 196-2017/c*, approvato dalla commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 24/01/2018.

MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. 3°, parte II, Giuffrè, Milano, 1952, p. 135.

MIRABELLI, G. – SCANZANO, G.: "Testamento - Clausola limitativa delle nozze – Clausola attributiva di prelazione nella vendita di bene ereditario", *Rivista di diritto civile*, 1986, II, p. 479 ss.

MISEROCCHI, M.: "Considerazioni sull'interpretazione di una originale disposizione testamentaria", *Rivista notarile*, 1987, p. 585.

MUSOLINO, G.: *Uso, abitazione e servitù irregolari*, Zanichelli, Bologna, 2012.

MUSOLINO, G.: "I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite", *Rivista notarile*, 2005, p. 642.

OBERTO, G.: *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 1991.

OBERTO, G.: "L'assegnazione consensuale della casa familiare nella crisi coniugale", *Famiglia e diritto*, 1998, 463 ss.

OBERTO, G.: "La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza", *Famiglia e diritto*, 10/2016, p. 943 ss.

ORLANDO CASCIO, S.: "Abitazione", in *Enciclopedia del diritto*, I, Giuffrè, Milano, p. 97.

PALAZZO, A.: *Le successioni*, in *Trattato di diritto privato*, (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), Giuffrè, Milano, 2000, p. 23.

PALERMO, G.: *L'uso e l'abitazione*, in *Trattato di diritto privato*, (diretto da P. RESCIGNO), VII, Utet, Torino, 1984, p. 10, VIII, 2<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 2002.

PARADISO, M.: "sub commi 36° - 37°", *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze* (a cura di S. PATTI), in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano* (a cura di G. DE NOVA), Zanichelli, Bologna, 2020, p. 473.

PATTI, S.: "La convivenza di fatto tra normativa di tutela e regime opzionale", *Foro italiano*, 2017, c. 301.

PORTALIS, J.E.M.: *Discorso preliminare al primo progetto del codice civile*, (traduzione a cura di R. CALVO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli/Roma 2013, p. 142.

PUGLIESE, G.: "Usufrutto, uso e abitazione", *Trattato di diritto civile italiano*, (a cura di F. Vassalli), vol. IV, T.V, Utet, Torino 1954, p. 193.

RAGNI, C.: "La disciplina della convivenza in Europa alla prova del pluralismo dei modelli familiari", *Persone e famiglia* (a cura di P. DE CESARI), vol. II, *Tratt. dir. priv. Un. Eur.* (a cura di G. AJANI – G.A. BENACCHIO), Cedam, Torino, 2008, p. 349 ss.

RESCIGNO, "Condizione (Dir.Vig.)", in *Enciclopedia del Diritto.*, vol. VIII, Giuffrè, Milano, s.d., ma 1961, p. 762 ss.

RICCI, F.: *Corso teorico-pratico di diritto civile*, vol. III, *Delle successioni*, Utet, Torino, 1893, p. 546.

RIZZI, G.: "La convivenza di fatto e il contratto di convivenza", *Notariato*, 1/2017, p. 13.

ROMANO C.: "Unioni civili e convivenza di fatto: una prima lettura del testo normativo", *Notariato*, 4/2016, p. 344.

ROMEO, F.: "Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina delle convivenze. Prime riflessioni a margine della l. 20 maggio 2016, n. 76", *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, p. 665 ss.

SCHERMI, A.: "Disposizione testamentaria sottoposta alla condizione del matrimonio dell'istituito con una donna della sua stessa classe sociale; illiceità per contrarietà all'ordine pubblico" *Giustizia civile*; 1987, I, p. 188 ss.

SESTA, M.: "Unione civile e convivenza: dall'unicità alla pluralità dei legami di coppia", *Giurisprudenza italiana*, p. 1792 ss.

SPADAFORA, A.: "I rapporti paraconiugali dinanzi alla legge", *Giurisprudenza italiana.*, p. 1808 ss.

TATARANO, M.C.: *Il testamento*, *Tratt. dir. civ. CNN* (diretto da P. PERLINGIERI), VIII, 4, Esi, Napoli, 2003, p. 315 ss.

TOTI, B.: *Condizione testamentaria e libertà personale*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 325 ss.

TACCONI, U.: "Successione: condizione *ad nuptias* nel testamento, differenze con la donazione obnuziale", *Vita notarile*, 2009, p. 777 ss.

SCHLESINGER, P.: "La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze", *Famiglia e diritto*, 10/2016, p. 846.

TRABUCCHI, A.: "Pas par cete voie s'il vous plait!", *Rivista di diritto civile*, p. 350.

TRAPANI, G.: "Profili soggettivi del diritto di abitazione", *Rivista notarile.*, 2005, p. 981 ss.

VENEZIAN, G.: "Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione", *Il Diritto civile italiano*, (a cura di P. FIORE – continuato da B. Brugi), Eugenio Marghieri e Utet, Napoli-Torino 1931/1936, vol. I, p. 350 ss.

ZATTI, P.: *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi*, in *Trattato di diritto privato*, (diretto da P. RESCIGNO), Utet, Torino, 1996, 261 ss.